




REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

549 Cron

REP. 193
/09



Il Tribunale di Pistoia, in persona dei magistrati

Dott. Niccolò CALVANI - presidente
Dott. Alessandro GHELARDINI - giudice rel. ed est.
Dott.ssa Daniela GARUFI - giudice

Nella causa n. 1715/08 R.G.A.C. tra le parti:

TIZIO e CAIO, con l'av. - ricorrenti

CUR. FALL. SEMPRONIO, con l'av. - resistente

Letti gli atti
Sentiti i difensori delle parti all'udienza odierna
A scioglimento della riserva

OSSERVA

I signori TIZIO E CAIO hanno proposto tempestiva opposizione ex art. 98 L.F. avverso il provvedimento del G.D. con il quale non è stato ammesso al passivo del Fallimento indicato in epigrafe il credito chirografario di, rispettivamente, di € 18.032,90 e 72.830,08. in quanto il primo credito "non era documentato nella causale" ed il secondo, risultava da scrittura priva di data certa e non opponibile al fallimento"

A sostegno dell'opposizione gli stessi deducevano di aver provveduto al pagamento di rate di leasing in luogo del fallito, così rimanendo creditrici dei relativi importi. A comprova del loro diritto hanno prodotto la copia dei contratti di leasing intestati al fallito e la documentazione bancaria (bonifici ed estratti conto) relativa ai pagamenti.

La curatela si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La stessa ha eccepito in rito la inammissibilità dell'opposizione perché relativa a crediti distinti che avrebbero dovuto essere oggetto di separate opposizioni e, nel merito, il difetto di data certa della documentazione prodotta, e comunque la mancata prova degli asseriti pagamenti.

.....

Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata.

Premesso in rito che nessuna norma vieta la proposizione congiunta, ad opera cioè di più soggetti, di opposizione avente ad oggetto una pluralità di crediti, si osserva, nel merito, che i sigg.ri TIZIO e CAIO non hanno fornito adeguata prova del loro assunto, e cioè

TIZIO
E
CAIO

di aver provveduto in luogo del fallito al pagamento delle rate dei leasing, così maturando un corrispondente credito nei confronti dello stesso.

Invero la documentazione bancaria prodotta, così come le quietanze e la scrittura privata 28.10.03, in quanto prive di data certa, sono inopponibili al Fallimento, che è terzo rispetto al rapporto tra fallita e creditore, e quindi sono prive di valenza probatoria.

D'altra parte è pacifico in giurisprudenza che "La prova dell'antiorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento è assoggettata all'applicazione dell'art. 2704 cod. civ. attesa la posizione di terzietà del curatore nei confronti dei creditori del fallito e degli altri creditori della massa...", (da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24320 del 22/11/2007; Massime precedenti Vedi: N. 5920 del 1996 Rv. 498308, N. 4551 del 1998 Rv. 515132, N. 4551 del 1998 Rv. 515133, N. 9539 del 2000 Rv. 538588, N. 23793 del 2006 Rv. 594602)

Si osserva inoltre che gli opposenti nemmeno hanno allegato o offerto di provare "fatti equipollenti idonei a stabilire in modo ugualmente certo l'antiorità della formazione dell'atto da cui scaturisce la pretesa azionata" (cfr sentenza 24320/07)..

L'opposizione deve pertanto essere respinta.

Spese del giudizio

Avuto riguardo alla peculiarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.


Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo:

- 1) **RESPINGE** l'opposizione;
- 2) **COMPENSA** le spese.


Così deciso dal Tribunale di Pistoia come sopra composto riunito in camera di consiglio il giorno 21.1.09.

Si comunichi.

Il Giudice rel. ed est.
Dott. A. GHELARDINI




Il Presidente
Dott. N. CALVANI



12 2 GEN 2009

IL CANCELLIERE



REGISTRATO A PISTOIA

il 03-02-2009 al n. 265
Reg. atti giud.ri per € 171,72
f.to IL CAPO AREA SERVIZI
Pistoia, li 23 FEB. 2009

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE B3
Dott. Emilio Stupia